

Parte prima - N. 7

Anno 45

12 maggio 2014

N. 139

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2014, N. 3

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 Promozione della legalità
- Art. 4 Promozione della responsabilità sociale delle imprese
- Art. 5 Interventi formativi
- Art. 6 Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari
- Art. 7 Consulta

Capo II - Disposizioni per i settori dell'autotrasporto, della movimentazione merci e dei servizi complementari

- Art. 8 Misure di trasparenza e a sostegno della legalità
- Art. 9 Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto di merci
- Art. 10 Sistema informativo
- Art. 11 Coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze
- Art. 12 Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti
- Art. 13 Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive

Capo III - Disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari

Art. 14 Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo

Art. 15 Elenco regionale dei prezzi

Art. 16 Criteri per la redazione di bandi

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 17 Clausola valutativa

Art. 18 Norma finanziaria

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi e finalità

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà d'impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

2. Per le finalità e negli ambiti di cui al comma 1 la Regione, in particolare, promuove:

- a) l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell'attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;
- b) iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
- c) la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità di cui al comma 1, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;
- d) il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo, in particolare, lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell'ambito delle rispettive competenze;
- e) la responsabilità sociale delle imprese e in particolare, l'adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabi-

lità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull'intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- f) l'etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;
- g) l'attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- h) l'attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono promossi dalla Regione anche in collaborazione con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, in armonia con la legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) e con la legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

Art. 2

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente legge prevede misure nelle seguenti specifiche aree di attività, a committenza pubblica e privata:

- a) autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio;
- b) facchinaggio;
- c) movimentazione delle merci e servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per "attività di autotrasporto di merci per conto terzi" si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi, su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b) per "autotrasporto di merci in conto proprio" si intende, ai sensi di quanto previsto all'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada), il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto (persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici) per esigenze proprie;

c) per "attività di facchinaggio", "attività di movimentazione delle merci" e "servizi complementari" si intendono tutte quelle attività previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999 (Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 602/1970) e svolte da

imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.

Art. 3

Promozione della legalità

1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione promuove:

- a) iniziative di educazione alla legalità;
- b) il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
- c) la qualificazione del ruolo della committenza nei contratti di lavori, forniture e servizi, mediante intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
- d) la realizzazione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di specifiche iniziative divulgative, informative e formative per sensibilizzare i lavoratori impiegati nei settori dei trasporti, della movimentazione delle merci, del facchinaggio e dei servizi connessi nonché all'attività di logistica;
- e) il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- f) accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
- g) accordi ed intese con i soggetti pubblici competenti per potenziare ed armonizzare l'attività ispettiva e di controllo sulle imprese, sia fornitrici dei servizi sia committenti, promuovendo l'esperienza degli osservatori locali;
- h) accordi e intese per il coordinamento con le attività degli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio territoriali.

Art. 4

Promozione della responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) la responsabilità sociale delle imprese che operano nell'ambito delle attività

di cui all'articolo 2, comma 1, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di illegalità nonché prevenire, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2011, l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

3. La tutela degli interessi di cui al comma 2 può essere perseguita attraverso la definizione:

- a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
- b) dei sub-criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- c) delle condizioni di esecuzione.

4. La definizione degli elementi di cui al comma 3 è indicata nel bando di gara o nella lettera di invito e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.

5. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese che operano nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, prevede che tra i requisiti o i criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della regolarità, della salute e della sicurezza nonché della continuità occupazionale dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'attività lavorativa.

Art. 5

Interventi formativi

1. La Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l'applicazione di condizioni regolari di lavoro. A tal fine la Regione, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, può prevedere specifici moduli sulla legalità ed in particolare sulle modalità di prevenzione, di riduzione e di contrasto dell'utilizzo irregolare dei lavoratori utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2005, può prevedere, nell'ambito della programmazione delle proprie iniziative formative, interventi rivolti alle imprese sul tema della responsabilità sociale delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge.

3. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale in materia di tutela della regolarità del lavoro, anche in modo congiunto con gli operatori degli

uffici territoriali del Ministero del lavoro, delle camere di commercio, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), degli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali nonché della Guardia di Finanza e delle altre forze dell'ordine.

Art. 6

Elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari

1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari presenti sul territorio regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti:

- a) di regolarità contributiva (DURC);
- b) di non sussistenza nei propri confronti delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
- c) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").

3. Le imprese di cui al comma 1 si impegnano a:

- a) applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
- b) applicare e a far applicare i CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, ad applicare e far applicare le disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

4. La Giunta regionale, sentita la consulta di cui all'articolo 7, definisce gli ulteriori requisiti per l'iscrizione, oltre a quelli di cui al comma 2, e le modalità di iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento, organizzazione e promozione dell'elenco.

5. L'iscrizione all'elenco può essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

Art. 7

Consulta

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei

settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari, ivi compresi i servizi di logistica.

2. La Consulta può formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'articolo 9, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazioni merci e facchinaggio;
- c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, operanti nei settori dell'autotrasporto, movimentazione merci e facchinaggio;
- d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative delle imprese cooperative;
- e) da due rappresentanti effettivi e due supplenti designati dalle associazioni delle imprese artigiane;
- f) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- g) da un rappresentante effettivo e un supplente delle imprese committenti;
- h) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da Federalimentare;
- i) da un rappresentante di Unioncamere.

4. Alle sedute della Consulta sono invitati il responsabile della struttura regionale competente in materia di trasporti di cui all'articolo 11 e i responsabili delle strutture regionali interessate alle questioni di volta in volta trattate. Possono essere, altresì, invitati, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza, un rappresentante degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, i rappresentanti degli uffici territoriali del Governo, dell'INAIL, dell'INPS, della Motorizzazione civile nonché altri soggetti di volta in volta individuati in considerazione delle questioni trattate.

5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Capo II

Disposizioni per i settori dell'autotrasporto, della movimentazioni merci e dei servizi complementari

Art. 8

Misure di trasparenza e a sostegno della legalità

1. Al fine di promuovere la trasparenza e la legalità nel

settore dell'autotrasporto delle merci su strada, la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l'esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, adotta misure finalizzate a:

- a) assicurare la più ampia circolazione di tutte le informazioni e i dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto;
- b) verificare, con le amministrazioni locali e le strutture regionali competenti, anche attraverso l'istituzione di appositi tavoli di lavoro, le principali criticità emerse in tema di illegalità nel settore dell'autotrasporto di merci su strada al fine di valutare la gravità dei fenomeni e di definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.

Art. 9

Funzioni della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell'autotrasporto di merci

1. La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell'autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 3 del 2011.

2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 la Regione, anche raccordandosi con le strutture e con le banche dati dello Stato e degli altri enti competenti nelle materie di cui alla presente legge, svolge attività volte a:

- a) acquisire le informazioni ed i dati utili a monitorare l'attività degli operatori economici anche mediante specifici accordi con le associazioni di categoria, consorzi, imprese, soggetti pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nonché con enti pubblici che esercitano funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza sulle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi o in conto proprio;
- b) garantire, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti;
- c) favorire la rilevabilità dei flussi finanziari delle imprese di autotrasporto operanti nel territorio regionale, anche attraverso la stipulazione di specifici accordi di cui alla lettera a), al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità nonché l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
- d) elaborare i dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti in ordine alla presenza di fenomeni di irregolarità e illegalità nel settore dell'autotrasporto;
- e) esercitare, anche in concorso con gli altri soggetti a ciò preposti, le funzioni di segnalazione agli enti

competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, legalità e degli obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività di autotrasporto;

f) svolgere, con specifico riferimento alle finalità di promozione della legalità e trasparenza di cui alla presente legge, attività di studio, ricerca e indagine;

g) individuare e diffondere buone pratiche e modalità finalizzate a uniformare e supportare verso obiettivi di legalità e trasparenza le attività degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.

Art. 10

Sistema informativo

1. Per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9 la Regione mette a disposizione un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. Il sistema informativo contiene dati relativi ai seguenti soggetti:

a) imprese di autotrasporto in conto terzi operanti in Regione;

b) imprese con sede legale o unità operativa presenti in Regione e che risultano detentrici di mezzi in conto proprio per i quali sia necessario il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 298 del 1974;

c) legali rappresentanti, gestori del trasporto, membri degli organi di amministrazione e controllo delle imprese di cui alle lettere a) e b).

3. Le informazioni contenute nel sistema operativo sono utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di merito di cui all'articolo 6. Tali informazioni possono essere oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Per implementare il sistema informativo e per consentire un'efficace trasmissione e circolazione delle informazioni in esso contenute, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni.

5. Ad esclusione dei soggetti di cui al comma 4 la trasmissione delle informazioni contenute nella presente banca dati è altresì consentita ai soggetti che ne facciano richiesta, nei limiti delle rispettive competenze, per la loro utilizzazione, in forma anonima ed aggregata, a fini statistici e di studio.

6. La Regione, con apposito regolamento, definisce natura e tipologia dei dati da inserire nel sistema informativo nonché le modalità di trattamento dei dati medesimi.

Art. 11

Coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti convoca, almeno semestralmente, anche per via telematica, un tavolo di lavoro a cui invita a partecipare i responsabili della gestione degli albi provinciali di cui all'articolo 1 della legge n. 298 del 1974 e degli elenchi delle licenze per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'articolo 32 della medesima legge, al fine di coordinare l'esercizio delle relative funzioni.

Art. 12

Misure per la sicurezza nelle aree di sosta per veicoli pesanti

1. La Regione, anche mediante accordi con gli enti pubblici ed i soggetti competenti, promuove l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta.

2. Ai fini del comma 1, per "aree di sosta" si intendono quegli spazi, anche posti all'interno di aree di servizio e aree di parcheggio, appositamente adibiti alla sosta dei veicoli pesanti.

Art. 13

Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive

1. Le imprese di autotrasporto di materiale derivante da attività estrattive devono comunicare alla Regione, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo di cui all'articolo 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono. Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive). In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'articolo 6.

2. I soggetti richiedenti l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991 sono tenuti a verificare, sulla base dei dati di targa del veicolo, che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati di cui al comma 1.

3. L'ente competente dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi qualora risulti che:

a) il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non presenti nel sistema informativo;

b) i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non corrispondano al vero e che il soggetto autorizzato non abbia proceduto alla verifica di cui al comma 2 per più di una volta nel corso dell'anno.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991.

Capo III

Disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari

Art. 14

Cooperazione per il contrasto di forme irregolari di utilizzo dei lavoratori. Potenziamiento dell'attività ispettiva e di controllo

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi.

2. Al fine di contribuire alle attività di contrasto degli illeciti di cui al comma 1, la Regione promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con gli uffici territoriali del Governo, con altre Regioni, con gli enti locali e con le parti sociali e si impegna a monitorare e a rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti dati, informazioni e segnalazioni relativi alla disapplicazione o non corretta applicazione dei CCNL di settore, alla sistematica violazione degli istituti contrattuali, alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative, alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, alla sottoposizione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio particolarmente degradanti, nonché a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

3. La Regione si impegna ad implementare e a rendere disponibile una piattaforma telematica di condivisione di dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti.

4. La Regione promuove, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva.

5. Con gli accordi di cui al comma 4 è favorita la circolarità dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici territoriali del Ministero del lavoro e le camere di commercio territorialmente competenti.

Art. 15

Elenco regionale dei prezzi

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione predisporre ed aggiorna, anche promuovendo il coinvolgimento e la collaborazione del sistema delle camere di commercio, un elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all'attività di logistica, sentita la consulta di cui all'articolo 7.

2. L'elenco regionale dei prezzi costituisce mero strumento di supporto per la committenza pubblica e di orientamento per la valutazione della congruità delle attività di settore di cui al presente Capo.

Art. 16

Criteri per la redazione di bandi

1. La Regione, nella redazione di bandi finalizzati alla concessione di contributi alle imprese di facchinaggio e di servizi complementari, prevede quali criteri prioritari di valutazione:

- a) l'applicazione dei CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e la tutela della continuità occupazionale;
- b) il deposito dei regolamenti interni, conformi al disposto dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001;
- c) il deposito dei contratti per le prestazioni di facchinaggio il cui valore supera i 50.000 euro e per i servizi complementari il cui valore supera i 10.000 euro;
- d) il rispetto dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio e ai servizi complementari determinati dagli uffici territoriali del Ministero del lavoro;
- e) la regolarità contributiva per almeno gli ultimi tre anni al momento della domanda;
- f) per le sole cooperative, l'avvenuta revisione ai sensi del decreto legislativo n. 220 del 2002.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 17

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione al miglioramento delle condizioni di legalità, sicurezza e regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 9, comma 1, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sugli interventi attuati per promuovere la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro e per prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali organizzate e mafiose nei suindicati settori. Detta relazione dovrà in particolare contenere informazioni sui seguenti aspetti:

- a) l'evoluzione, con riguardo ai suindicati settori, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e mafiosa rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
- b) la definizione ed attuazione degli accordi finalizzati a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada previsti dall'articolo 8, l'implementazione del sistema informativo previsto all'articolo 10 e l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione e

al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta ai sensi dell'articolo 12;

c) l'elenco di merito di cui all'articolo 6 con riguardo alla sua istituzione e gestione, nonché ai risultati derivanti per le imprese in esso iscritte;

d) la stipulazione degli accordi finalizzati ad omogeneizzare e potenziare l'attività ispettiva e di controllo ai sensi dell'articolo 14, evidenziando i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

e) l'attività della consulta di cui all'articolo 7;

f) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si rac-

cordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 18

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 maggio 2014

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 80 del 27 gennaio 2014; oggetto assembleare n. 5087 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 235 in data 5 febbraio 2014;

- assegnato alla III Commissione assembleare permanente "Territorio Ambiente Mobilità" in sede referente e in sede consultiva alla VI Commissione assembleare permanente "Statuto e Regolamento";

- Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 1/2014 del 17 aprile 2014, con relazione scritta del consigliere Tiziano Alessandrini, nominato dalla Commissione in data 13 febbraio 2014;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 7 maggio 2014, alle ore 17.08, atto n. 88/2014.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 2

Comma 2

1) il testo dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che concerne **Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada**, è il seguente:

«Art. 31 - Definizione.

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere».

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il titolo del capo VIII della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolabilità del lavoro** è il seguente:

«Responsabilità sociale delle imprese»

Comma 2

1) il testo del comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2005 è il seguente:

« Art. 46- Interventi

(omissis)

3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;

b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi».

Nota all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'articolo 46 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 che concerne **Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolabilità del lavoro** è il seguente:

« Art. 46 - Interventi.

1. La Regione e le Province integrano i principi della responsabilità sociale delle imprese nei programmi e negli indirizzi per l'occupazione e perseguono le finalità di cui all'articolo 45 attraverso le proprie programmazioni ed il sostegno ad iniziative promosse, anche mediante intese e sperimentazioni locali, dagli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentative, da imprese, associazioni per la tutela dell'ambiente, dei consumatori, del terzo settore, ordini e collegi professionali, organismi di ricerca ed altri enti pubblici e privati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione e le Province sostengono, anche attraverso forme di raccordo con i soggetti di cui al comma 1, interventi:

a) di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese;

b) diretti all'adozione da parte di imprese, enti ed organizzazioni di codici di condotta e di documenti, quali i bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino, mediante procedure che producano esiti certificabili, l'assunzione della responsabilità sociale;

c) per l'acquisizione, da parte dei soggetti indicati alla lettera b), di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, ovvero rientranti nelle sperimentazioni sostenute dalla Regione di cui alla lettera d);

- d) di sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale;
- e) di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate, con particolare riferimento alle misure di cui alle lettere b), c) e d);
- f) di sensibilizzazione dei consumatori e rivolti a favorire la partecipazione attiva delle loro associazioni alle misure di cui alla presente sezione;
- g) di sensibilizzazione dei grandi acquirenti in ordine ai temi della responsabilità sociale;
- h) di sperimentazione diretti a realizzare condizioni migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con disabilità, o di impiego in misura aggiuntiva;
- i) rivolti al contrasto del lavoro minorile, anche mediante specifici interventi per l'adempimento dell'obbligo formativo, favorendo il pieno rispetto delle convenzioni internazionali in materia, come elemento comune alle azioni di cui alle lettere precedenti, nonché rivolti al sostegno ed in collaborazione con gli osservatori operanti su questo fenomeno.

3. Fermo restando l'obbligo di applicazione dell'articolo 18, comma 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), la Regione persegue l'introduzione e la diffusione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e statale, di interessi sociali ed ambientali nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici. A tal fine favorisce gli accordi di cui all'articolo 13, comma 4, nonché accordi fra le amministrazioni pubbliche, anche con il concorso delle parti sociali, diretti:

- a) alla tutela ed al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese;
- b) alla definizione di modalità di verifica e controllo, anche in accordo con le Aziende unità sanitarie locali titolari delle competenze di vigilanza sulla sicurezza, gli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro e gli istituti nazionali previdenziali ed assicurativi.

4. La Regione orienta i propri interventi di incentivazione e di valorizzazione verso le imprese che attuino le misure di cui al presente capo ed al capo VII e che rispettino le condizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 6».

Nota all'art. 9

Comma 1

1) il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3, che concerne **Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile**, è il seguente:

« Art. 3 - Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

- a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;
- b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;
- c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
- d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

1-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana ».

Nota all'art. 10

Comma 2

1) il testo dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che concerne **Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada**, è il seguente:

« Art. 32 - Licenze.

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata, per autoveicoli aventi portata utile non superiore ai 3.000 chilogrammi, su presentazione di domanda in cui debbono essere precisate le esigenze di trasporto del richiedente ed elencate le cose o le classi di cose da trasportare.

Il rilascio di licenza per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3.000 chilogrammi avviene su presentazione di domanda, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 33.

Nel caso di cui al precedente comma, la domanda, oltre a contenere le precisazioni e l'elencazione previste al secondo comma, deve essere corredata dalla documentazione, che sarà specificata nel regolamento di esecuzione, necessaria a dimostrare che le esigenze del richiedente o l'attività economica da esso svolta giustificano l'impiego del veicolo o dei veicoli del tipo e della portata indicati.

Le domande possono essere presentate anche prima dell'acquisto del veicolo.

La licenza deve essere concessa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della presentazione della domanda, per i veicoli di cui al secondo comma del presente articolo, o dalla data del completamento della documentazione richiesta, per i veicoli di cui al terzo comma.

Le imprese di nuova costituzione possono ottenere la licenza provvisoria, non rinnovabile e non prorogabile, avente validità per 18 mesi, a condizione che forniscano la documentazione essenziale comprovante l'esigenza di impiego del veicolo o dei veicoli a norma del precedente comma quarto.

La licenza viene resa definitiva per effetto

della presentazione della completa documentazione.

Al rilascio della prima licenza fa seguito l'iscrizione in un elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso ciascun ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

Note all'art. 11

Comma 1

1) il testo dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che concerne **Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada**, è il seguente:

« Art. 1 - Istituzione dell'albo.

Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma ».

2) il testo dell'articolo 32 della legge n. 298 del 1974 è riportato nella nota all'art. 10.

Note all'art. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, che concerne **Disciplina delle attività estrattive**, è il seguente:

«Art. 11 - Autorizzazione convenzionata all'attività estrattiva.

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è consentito con provvedimento autorizzativo del Sindaco, esclusivamente nelle aree previste dal Piano delle attività estrattive, su parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive e previa stipulazione della convenzione di cui all'art. 12.

2. L'autorizzazione è altresì subordinata al possesso dei necessari requisiti imprenditoriali; tecnici ed organizzativi da parte del richiedente, da documentarsi secondo le modalità indicate nell'art. 13.

3. Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

4. L'autorizzazione determina:

- a) il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- b) l'estensione e la profondità massima consentite riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- c) le modalità di sistemazione finale delle aree;
- d) la data di scadenza;
- e) ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica ed igienica.
5. L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del presente articolo».

Comma 2

1) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 1991 è riportato nella nota al comma 1

Comma 4

1) il testo dell'articolo 19 della legge regionale n. 17 del 1991 è il seguente:

« Art. 19 - Concessione

1. Ove ne ricorrano le condizioni la Giunta regionale dà applicazione all'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. In ogni caso in cui pronunci la decadenza, il Sindaco trasmette tutti gli atti relativi

alla Giunta regionale ai fini della applicazione dell'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927.

3. L'eventuale trasferimento del bene oggetto dell'attività estrattiva avviene in favore del patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 maggio 1970, n. 281.

4. La Giunta regionale delibera il provvedimento di concessione previsto dall'art. 45 del citato R.D. n. 1443 del 1927, sentito il Comune interessato e previo parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

5. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di un progetto di coltivazione e di sistemazione finale delle aree.

6. Il provvedimento di concessione determina le modalità e le condizioni di esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa la costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione stessa, ai sensi del citato R.D. n. 1443 del 1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi statali i competenti organi della Regione.

7. Il rilascio della concessione regionale è comunicato al Comune territorialmente interessato. La concessione sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione di cui all'art. 11 nonché la relativa convenzione di cui all'art. 12».

Note all'art. 16

Comma 1

1) il testo dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che concerne **Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore**, è il seguente:

« Art. 6 - Regolamento interno

1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;

e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1 nonché all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio».